

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

COMUNICAZIONE DEL 31 MARZO 2026

PREVENZIONE DI ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE CON AGEVOLAZIONI E CONTRATTI PUBBLICI

1. Le analisi finanziarie svolte dalla UIF evidenziano rischi di riciclaggio e di reati presupposto, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata, connessi con l'ottenimento e l'utilizzo di fondi e risorse economiche derivanti da agevolazioni e contratti pubblici.

L'Unità ha sollecitato la collaborazione attiva in materia già nel 2009 e nel 2010¹, con riguardo alle anomalie nell'utilizzo di conti dedicati e agli abusi nell'erogazione e nella gestione dei finanziamenti pubblici; nel 2018² la UIF ha emanato indicatori di anomalia volti ad agevolare la rilevazione delle operazioni sospette da parte delle Pubbliche amministrazioni, anche con riferimento agli appalti e contratti pubblici nonché ai finanziamenti pubblici³.

Ulteriori indicazioni sono state fornite con le comunicazioni relative ai rischi connessi con l'emergenza da Covid-19 del [16 aprile 2020](#) e dell'[11 febbraio 2021](#) nonché con la comunicazione dell'[11 aprile 2022](#) concernente l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Da ultimo, il [Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023](#)⁴ contiene tra l'altro indicatori di anomalia riguardanti il coinvolgimento di persone politicamente esposte nonché di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche⁵. Dall'entrata in vigore dei medesimi indicatori non è inoltre più applicabile il citato schema del 2010 rappresentativo di comportamenti anomali sull'abuso di finanziamenti pubblici.

Considerata l'esigenza di prevenire attività illecite di riciclaggio, sviamento e indebita destinazione di risorse pubbliche nonché di corruzione, a tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'Unione, con la presente comunicazione si richiama l'attenzione dei soggetti tenuti all'individuazione delle operazioni sospette, ivi comprese le Pubbliche amministrazioni (*infra* anche destinatari) sulle fattispecie più significative individuate in base all'esperienza maturata dall'Unità. Fermi restando gli indicatori e le comunicazioni pubblicati in precedenza, si fornisce quindi un riepilogo aggiornato delle circostanze più rilevanti ai fini della collaborazione attiva in un ambito che richiede un elevato livello di attenzione dato il coinvolgimento di risorse pubbliche.

¹ Cfr. gli schemi di anomalia del [13 ottobre 2009](#) e dell'[8 luglio 2010](#).

² Cfr. le [istruzioni del 23 aprile 2018](#).

³ Cfr. gli indicatori specifici per settore di attività riportati nell'Allegato C. La UIF era intervenuta in argomento già nel 2015, proponendo indicatori di anomalia in materia che sono stati emanati dal Ministero dell'Interno con decreto del 25 settembre 2015.

⁴ Cfr. in particolare gli indicatori n. 7 e 8.

⁵ In argomento si vedano altresì le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori" emanate con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato dell'11 agosto 2022, n. 30 e successivamente integrate con Circolare del 14 aprile 2023, n. 16, con Circolare del 15 settembre 2023, n. 27 nonché da ultimo, con Circolare del 28 marzo 2024, n. 13. Per gli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio si veda in particolare l'Appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007" (adottata con la predetta Circolare RGS del 15 settembre 2023, n. 27).

Sono messi a disposizione dei destinatari due nuovi fenomeni da utilizzare, in sostituzione dei precedenti, nella segnalazione all'Unità dei contesti sospetti connessi con agevolazioni e contratti pubblici⁶.

2. Per quanto concerne le **agevolazioni pubbliche**, si fa riferimento a quelle nazionali ed europee che sostengono lo sviluppo economico e sono rivolte sia alle imprese, in prevalenza piccole e medie (PMI), sia a persone fisiche in possesso di determinati requisiti; esse includono vantaggi diversamente denominati, articolati sottoforma di sovvenzioni, contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, bonus, sussidi, finanziamenti nonché mutui a tassi agevolati o con garanzia pubblica, strumenti di debito o similari concepiti per incentivare investimenti in specifici settori, progetti o aree geografiche.

Per quanto riguarda i **contratti pubblici**⁷, rilevano le procedure a evidenza pubblica di lavori, servizi e forniture, sia nella fase di selezione del contraente sia in quella, successiva, di esecuzione del contratto.

In entrambi gli ambiti, a partire dal 2020, a seguito dell'ingente stanziamento di fondi pubblici anche di origine europea, le ipotesi di conflitto di interessi nonché di abusi e di frodi hanno assunto un rilievo crescente nelle attività di prevenzione del riciclaggio.

Nel considerare gli indicatori emanati dalla UIF con i Provvedimenti del [23 aprile 2018](#) e [12 maggio 2023](#), si invitano pertanto tutti i destinatari a **prestare attenzione anche ai profili di anomalia** di seguito riportati, emersi in modo ricorrente nelle analisi finanziarie dell'Unità, **alla luce dell'attività svolta e di quanto in ragione di quest'ultima può essere in concreto osservato**.

a) Anomalie relative al profilo dei soggetti coinvolti

In relazione al profilo dei richiedenti o dei beneficiari di agevolazioni nonché dei partecipanti a procedure a evidenza pubblica o degli affidatari di contratti pubblici, è fondamentale la verifica accurata e tempestiva della **documentazione antimafia**⁸ e delle informazioni inerenti alla **titolarità effettiva**. Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, anche le Pubbliche amministrazioni sono tenute all'individuazione del titolare effettivo dell'appaltatore e dei subappaltatori⁹ secondo la definizione e le indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007¹⁰. Ai fini della collaborazione attiva appare inoltre opportuno che informazioni concrete sulla titolarità effettiva siano acquisite anche nelle ipotesi che non ricadono nel predetto obbligo e, come già indicato nella [Comunicazione dell'11 aprile 2022](#), si raccomanda l'utilizzo di tutti gli ausili derivanti da database pubblici o privati in argomento, ove accessibili, nonché di tenere evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione delle informazioni.

Oltre a eventuali informazioni che denotano la **dubbia affidabilità** dei predetti soggetti, anche in relazione a ipotesi di collegamenti noti con contesti criminali, assume rilievo l'eventuale incoerenza del profilo soggettivo rispetto alle agevolazioni o alle procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, è importante considerare le **caratteristiche economiche e patrimoniali** delle imprese indicative di una struttura organizzativa atipica o di anomalie gestionali. È necessario prestare attenzione a eventuali circostanze quali la modifica degli assetti proprietari, degli esponenti

⁶ Cfr. par. 3 della presente comunicazione.

⁷ La materia è stata innovata nel 2023 con il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

⁸ Artt. 17, comma 5, e 94, comma 2, del Codice dei contratti pubblici; D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia).

⁹ Cfr. in proposito l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

¹⁰ Cfr. artt. 1, comma 2, lett. pp), e 20, del D.lgs. 231/2007, nonché le [FAQ relative alla Titorialità Effettiva e Registro titolari effettivi](#) elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF.

aziendali, della tipologia di attività economica svolta o l'aumento significativo del fatturato in un periodo di poco antecedente l'agevolazione o il contratto pubblico.

In tale ambito si richiama l'attenzione sull'eventualità che l'impresa: risulti di recente costituzione o precedentemente inattiva; sia stata interessata da variazioni della forma giuridica, della denominazione, dell'attività o degli esponenti aziendali o da trasferimenti della sede legale; abbia realizzato operazioni straordinarie, di acquisto o cessione di aziende o rami di esse. Occorre altresì considerare la totale assenza o il sottodimensionamento di personale dipendente in rapporto ai volumi di affari o al settore di operatività, nonché la mancata o tardiva presentazione dei bilanci.

Un ulteriore elemento di attenzione è la realizzazione di un fatturato di notevole entità, specie se: *i)* l'incremento è esponenziale e si è realizzato in un breve arco temporale o poco dopo la costituzione dell'impresa; *ii)* non appare correlato alla redditività dell'impresa per la presenza di perdite di esercizio di importo considerevole.

Attraverso l'utilizzo di tutte le informazioni a disposizione è necessario valorizzare eventuali **collegamenti con altri soggetti**, specie quando si constati la comunanza di titolari effettivi o esponenti aziendali. Rilevano in particolare i collegamenti soggettivi e oggettivi intercorrenti tra più beneficiari di agevolazioni, specie se di analoga tipologia, o tra più operatori economici affidatari di contratti pubblici nel medesimo settore economico o contesto territoriale. Tali collegamenti sono desumibili, ad esempio, da: *i)* residenza, sede legale o operativa; *ii)* ricorrenza di medesimi fornitori e clienti; *iii)* presenza di rapporti bancari accesi più o meno contestualmente presso una stessa filiale, specie se distante dalla sede dell'intestatario, o comunque presso il medesimo intermediario con indicazione degli stessi recapiti di riferimento (ad es. indirizzo mail, numero di telefono).

Possono inoltre assumere rilievo le caratteristiche delle **controparti** più rilevanti per entità o relazioni finanziarie e commerciali, in particolare nei casi di notizie pregiudizievoli, di coinvolgimento in contesti sospetti e, specificamente, quando risulti un collegamento con ulteriori vicende inerenti alla fruizione di agevolazioni o all'affidamento di contratti pubblici; a tal fine, è importante considerare che le informazioni pertinenti possono essere acquisite non solo in sede di adeguata verifica, qualora si tratti di clienti, ma anche tramite apposite banche dati liberamente accessibili¹¹, nei limiti delle informazioni censite nelle stesse.

b) Anomalie specifiche relative ai requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione o per l'affidamento del contratto

Nella fase di accesso all'agevolazione pubblica possono emergere ipotesi di condotte fraudolente finalizzate a simulare il possesso dei requisiti necessari a ottenerla; analoghe condotte possono essere individuate in occasione delle procedure a evidenza pubblica, nella fase di selezione del contraente, con particolare riguardo al possesso dei requisiti richiesti, di ordine generale¹² e speciale¹³, nonché di quelli aggiuntivi eventualmente previsti dalla singola amministrazione¹⁴ o dalla legge per lo svolgimento di determinate attività.

Le anomalie inerenti alle predette condotte possono riguardare ipotesi di: *i)* **falsificazione dei documenti identificativi** (es. falsa identità digitale); *ii)* **false attestazioni** da parte di professionisti, specie se intervengono nell'interesse di molteplici soggetti residenti o operativi in zone distanti dalla sede dell'attività professionale, ovvero riferibili a professionisti inconsapevoli la cui sottoscrizione è stata falsamente apposta sulla documentazione rilevante ai fini dell'agevolazione o del contratto

¹¹ Le agevolazioni pubbliche sono censite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, mentre le informazioni riguardanti l'affidamento di contratti pubblici sono rinvenibili nelle banche dati pubblicate dall'ANAC.

¹² Cfr. gli artt. 94 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

¹³ Cfr. l'art. 100 del Codice dei contratti pubblici.

¹⁴ Cfr., ad esempio, l'art. 103 del Codice dei contratti pubblici sui requisiti aggiuntivi di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.

pubblico; *iii*) **contraffazione di documentazione commerciale, contabile o attestante la regolarità dell'impresa**, in relazione a uno o più parametri economico-finanziari prescritti per accedere all'agevolazione o al contratto; *iv*) **aleatorietà** delle finalità e delle caratteristiche del progetto finanziato (ad es. presentazione di contratti preliminari) o **non esaustività** delle informazioni fornite.

Nell'esame della documentazione occorre prestare attenzione alla circostanza che essa si presenti generica o approssimativa o contenga informazioni inesatte o non attendibili (ad esempio, documenti commerciali con indicazione errata della denominazione o degli altri dati di fornitori o clienti, bilanci non supportati da idonei documenti contabili).

Nei casi in cui per l'accesso alle agevolazioni o la partecipazione a procedure di gara siano previsti specifici **requisiti patrimoniali**, ancorati al capitale sociale o a determinate tipologie di investimento, occorre prestare attenzione a elementi sintomatici di condotte tese a simularne il possesso o anche a massimizzare indebitamente gli importi conseguibili.

In questo ambito assumono una particolare rilevanza gli **aumenti di capitale** fittizi, realizzati con assegni bancari o circolari mai negoziati o inesistenti, con trasferimenti di fondi per un importo inferiore rispetto a quello indicato nella delibera, con modalità differite di esecuzione o mediante il conferimento di beni di non immediata valutazione (ad esempio, opere d'arte), con il rischio che il valore degli stessi sia inferiore rispetto al capitale sottoscritto¹⁵. In questi casi, soprattutto se la delibera risulta adottata in prossimità dell'accesso alle agevolazioni o dell'affidamento dei contratti pubblici, occorre valutare le motivazioni sottostanti all'aumento e verificare la coerenza con il ciclo di vita e il profilo dell'impresa deliberante; a tale riguardo, possono rilevare la recente costituzione di quest'ultima con capitale sociale pari al minimo legale e l'entità dell'aumento rispetto alla dimensione patrimoniale, economica e organizzativa nonché alla tipologia di attività svolta. Inoltre, è necessario prestare attenzione all'effettivo conferimento delle risorse nel patrimonio societario.

Il carattere fittizio dell'incremento patrimoniale può essere desunto dalla circostanza che le disponibilità, spesso derivanti da trasferimenti di fondi con causali generiche provenienti da controparti prive di collegamenti con il soggetto che li riceve, sono successivamente utilizzate in modo incoerente rispetto all'attività di impresa o restituite, anche solo in parte, alle citate controparti. Analogo carattere fittizio può essere ipotizzato nel caso di ricezione di fondi a titolo di finanziamento o di pagamento di fatture da soggetti collegati spesso seguita da operazioni di segno contabile inverso, con la conseguente circolarità dei fondi.

Con specifico riguardo ai requisiti per l'affidamento di contratti pubblici, ai contraenti è spesso richiesto il rilascio di **garanzie in favore delle Pubbliche amministrazioni**; al riguardo, occorre verificare se emergono ipotesi di falsità, svolgendo **specifici controlli**¹⁶ **su tali garanzie** e approfondendo se esse possano essere: *i*) emesse da soggetti non legittimati, anche esteri, mediante la consultazione degli albi e degli elenchi pubblicati sui siti internet delle Autorità di vigilanza di settore¹⁷; *ii*) contraffatte sulla base della documentazione disponibile o di contatti con il soggetto che appare esserne l'emittente o alla luce del profilo di coloro che si qualificano come rappresentanti dei presunti garanti, in presenza di caratteristiche (ad esempio, età, luogo di residenza, professione) incompatibili con il ruolo svolto; *iii*) non escutibili a causa dell'insolvenza o dell'inaffidabilità dei

¹⁵ Al riguardo, si richiama la necessità di verificare la documentazione a supporto (in particolare, la perizia di stima da parte di soggetto abilitato).

¹⁶ Al riguardo, si richiama il [Documento congiunto pubblicato da Banca d'Italia, IVASS, ANAC e AGCM del 28 maggio 2020](#), che contiene alcuni suggerimenti sui controlli da effettuare al fine di prevenire i suddetti rischi, nonché la [Comunicazione del 18 luglio 2025](#) delle medesime Autorità recante istruzioni operative per l'esecuzione delle verifiche relative alle garanzie e ai soggetti che le rilasciano.

¹⁷ Cfr. art. 106, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Cfr. inoltre Banca d'Italia per intermediari bancari e finanziari italiani ed esteri o anche registri EBA per le banche europee (<https://euclid.eba.europa.eu/register/>); IVASS per imprese di assicurazione italiane ed estere.

garanti (ad esempio, sulla base dei bilanci o di altra documentazione disponibile) o di clausole contrattuali ambigue o non conformi alla normativa di riferimento¹⁸.

Ipotesi di schemi fraudolenti sono caratterizzati anche dal coinvolgimento ricorrente di terzi soggetti, solitamente professionisti a cui è conferito l'incarico di **escrow agent**, che intervengono nei contratti di garanzia con il ruolo di mandatarî all'incasso del corrispettivo spettante ai garanti e con l'obiettivo strumentale di evitare la canalizzazione diretta dei flussi finanziari verso i falsi garanti, spesso esteri o collegati a soggetti con profilo reputazionale dubbio. In questi casi è importante prestare attenzione alla documentazione relativa alla garanzia, al fine di verificare se risulta approssimativa o generica ovvero, nel caso delle garanzie atipiche, anche priva di indicazioni puntuali sulla tipologia di vincolo o sulle modalità di costituzione dello stesso.

Nel caso in cui i soggetti alla ricerca di garanzie ricorrano a **broker assicurativi** occorre verificare che questi ultimi siano autorizzati a svolgere la relativa attività nonché prestare attenzione alle ipotesi in cui, in assenza di motivazioni plausibili, siano offerte soluzioni a prezzi e condizioni più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.

c) Anomalie relative all'operatività dei soggetti coinvolti

Nella fase successiva all'ottenimento dell'agevolazione e in quella di esecuzione del contratto pubblico assume particolare rilievo il **monitoraggio** delle connesse movimentazioni finanziarie, specie se è previsto l'accredito su un conto corrente dedicato alla gestione dei fondi. In base alle vigenti disposizioni¹⁹, la movimentazione finanziaria relativa ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, anche europei, deve essere registrata su **conti correnti dedicati**²⁰. Anche per numerose agevolazioni pubbliche le normative di settore o le prassi applicate dagli enti preposti richiedono l'utilizzo di rapporti finanziari "riservati" alle operazioni connesse a tali agevolazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi connessi e agevolare i **controlli**.

Strumenti fondamentali per il monitoraggio e la rendicontazione dell'utilizzo dei fondi pubblici sono i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) che identificano, rispettivamente, le procedure di affidamento e i progetti di investimento e devono essere obbligatoriamente riportati nei relativi documenti di spesa e di pagamento. Inoltre, i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, finalizzata, in particolare, a contrastare le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche.

Tali meccanismi di monitoraggio assumono un ruolo particolarmente significativo a fini antiriciclaggio; eventuali anomalie possono emergere sia dai controlli svolti dalle Pubbliche amministrazioni in fase di rendicontazione delle procedure di rispettiva competenza, sia dagli approfondimenti che gli intermediari bancari e finanziari svolgono in funzione del rischio,

¹⁸ Cfr. l'art. 106, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, e il Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 – *“Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”*, che ha abrogato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 indicato nel citato Documento congiunto del 2020.

¹⁹ Art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136.

²⁰ Cfr. articolo 3 della L. 136/ 2010 nonché articolo 9 del DL 77/2021; per ulteriori dettagli si rinvia alle informazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>. Si vedano altresì le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR, allegate alla Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR. Il tema è altresì richiamato nelle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30).

allorquando esaminano documentazione contabile, commerciale e bancaria a supporto dell'operatività realizzata dalla clientela.

In tale ambito occorre prestare attenzione ai **casi ingiustificati di**:

- i) **monetizzazione** dei fondi tramite prelievi di contante, anche frazionati;
- ii) utilizzo dei fondi per **spese di carattere personale** (ad esempio, acquisto di autovetture, oggetti preziosi e altri beni di valore elevato);
- iii) **trasferimenti** immediatamente successivi alla ricezione dei fondi, specie se su conti dedicati, **in favore di esponenti aziendali o di soggetti collegati nonché verso l'estero**, soprattutto se verso paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, o verso rapporti riconoscibili come **IBAN virtuali** (c.d. vIBAN)²¹ o per l'acquisto di **crypto-assets**;
- iv) **pagamenti** in favore di persone fisiche o di imprese a titolo di consulenze e prestazioni di varia natura aventi contenuto generico o non documentato.

Occorre inoltre prestare attenzione alla ricorrenza di **anomalie comuni a ipotesi di illeciti fiscali**²², che possono risultare funzionali all'alterazione dei requisiti nella fase preliminare al conseguimento dei fondi pubblici o che spesso costituiscono uno strumento di riciclaggio di risorse pubbliche indebitamente ottenute o utilizzate.

In particolare, assume rilevanza il pagamento di fatture in favore di controparti ricorrenti, specie se estere, di recente costituzione o di soggetti collegati, esclusivamente al fine di preconstituire evidenze documentali relative all'esecuzione del contratto pubblico o alla rendicontazione dell'agevolazione. Occorre altresì valutare la natura e l'entità di eventuali **crediti di imposta** acquisiti con modalità anomale, al fine di valutare se emergano rischi di inesistenza dei medesimi e di utilizzo indebito per la compensazione di oneri fiscali e contributivi. Tale operatività è particolarmente significativa nei contesti di **subappalto** di contratti pubblici, specie nel caso in cui l'operatività delle imprese subappaltatrici risulti esclusivamente finalizzata al pagamento di manodopera.

Ulteriori elementi di attenzione sono connessi alle modalità di riciclaggio dei proventi delle frodi su fondi pubblici, che frequentemente sfruttano canali finanziari innovativi anche per il tramite di reti di imprese, spesso riconducibili a nominativi stranieri (soprattutto provenienti dall'Asia, in particolare orientale), che offrono servizi transnazionali di trasferimento di fondi all'estero, realizzando sistemi informali paralleli a quello bancario (c.d. **underground banking**).

d) Rilevanza di specifiche modalità operative

Nell'ambito delle agevolazioni e dei contratti pubblici, l'individuazione delle anomalie da sottoporre a valutazione ai fini della collaborazione attiva deve basarsi su **adeguate sinergie informative** instaurate tra tutti i destinatari coinvolti, nel rispetto della disciplina antiriciclaggio. Tali sinergie sono particolarmente importanti in quanto spesso le attività sono frammentate in più fasi, con il coinvolgimento di molteplici destinatari, che effettuano valutazioni in momenti diversi e secondo prospettive differenti: Pubbliche amministrazioni, intermediari bancari e finanziari, anche esteri o nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, e professionisti.

²¹ Si tratta di "un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo" (cfr. art. 2, par. 1, n. 26), del Regolamento (UE) 2024/1624). Il v-IBAN è cioè un codice IBAN associato a un conto di pagamento principale (dotato di IBAN tradizionale, c.d. *master account*) e generato per offrire alla clientela un servizio finalizzato alla gestione dei flussi finanziari; in argomento si vedano le [indicazioni](#) sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell'apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali pubblicate dalla Banca d'Italia e dalla UIF in data 12 dicembre 2024.

²² Oltre ai già citati indicatori di cui [Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023](#), si richiama la Comunicazione della UIF del 10 novembre 2020 relativa all'operatività connessa con illeciti fiscali.

Nelle agevolazioni rilevano, in particolare, le fasi di *onboarding*, istruttoria, delibera, erogazione e gestione, che possono essere curate da destinatari diversi, anche appartenenti alla stessa categoria²³. Analoga frammentazione è riscontrabile nei contratti pubblici qualora intervengano più Pubbliche amministrazioni con ruoli diversi, come nel caso delle centrali di committenza che gestiscono l'acquisizione di servizi, lavori e forniture per conto di una stazione appaltante.

Con particolare riferimento alle agevolazioni pubbliche, si richiama altresì l'attenzione sul ricorso a piattaforme di **digital lending** per i finanziamenti alle PMI, che assicurano la completa automatizzazione di tutte le fasi del processo di credito, dall'*onboarding* all'erogazione; in queste circostanze le esigenze di rapidità delle istruttorie non devono andare a discapito delle necessarie valutazioni antiriciclaggio.

Inoltre, qualora emerga la presenza di **facilitatori** ovvero di mediatori che svolgono la propria attività a supporto dei beneficiari delle agevolazioni, occorre prestare attenzione all'eventualità che essi, oltre a percepire commissioni per i servizi prestati, risultino collettori di fondi nell'ambito di estese reti di beneficiari che hanno trasferito loro una parte significativa degli importi ricevuti; ciò accade in particolare nel caso di clientela ricercata attraverso soggetti (c.d. "*lead generators*") che svolgono attività di mero *web marketing*, i quali entrano in contatto con i potenziali clienti interessati a un finanziamento tramite siti internet e ne raccolgono le informazioni anagrafiche e reddituali. Occorre pertanto prestare attenzione al ruolo di tutti i soggetti che assumono il ruolo di consulenti, mediatori e collaboratori esterni²⁴ per conto di più beneficiari delle agevolazioni, al fine di intercettare eventuali sospetti di attività illecite connesse con una gestione unitaria delle medesime.

3. Gli elementi informativi riportati nella presente comunicazione hanno natura esemplificativa. Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione e segnalazione alla UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono valutare con la massima attenzione anche ulteriori anomalie di natura soggettiva e oggettiva eventualmente individuate con riguardo ad agevolazioni e contratti pubblici.

Occorre in particolare svolgere un'analisi in concreto e una **valutazione complessiva e adeguata** dell'operatività rilevata con l'utilizzo di tutte le informazioni a disposizione per la tempestiva individuazione dei sospetti²⁵.

La frammentazione delle operatività non deve impedire ai singoli destinatari coinvolti di avere una visione unitaria e richiede quindi il coordinamento tra le fasi di accesso e quelle di successiva gestione e monitoraggio nonché adeguati scambi informativi per assicurare efficacia delle valutazioni e della collaborazione attiva.

In presenza di attività che interessino più destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, è importante assicurare la **piena condivisione delle informazioni**, in linea con le previsioni dell'articolo 39 del d.lgs. 231/2007, utilizzando tutti gli spazi di collaborazione consentiti da tale norma.

Eventuali operazioni sospette devono essere portate all'attenzione della UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l'attivazione della collaborazione nazionale e internazionale e

²³ Recenti modelli di business degli operatori finanziari favoriscono un'ulteriore frammentazione, anche transnazionale, tra gli intermediari che erogano i finanziamenti, spesso attivi solo per il tramite di piattaforme fintech e che non offrono servizi bancari tradizionali oppure che hanno sede all'estero, e gli intermediari presso cui sono incardinati i rapporti di accredito dei finanziamenti stessi, spesso accessi a distanza.

²⁴ In argomento si rammentano i presidi in materia di rete distributiva e mediatori indicati nella Parte III, Sezione IV, delle disposizioni della Banca d'Italia del 27 marzo 2019, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

²⁵ In proposito i soggetti obbligati tengono anche conto delle [istruzioni](#) emanate con Provvedimento dell'Unità del 18 dicembre 2025.

l'eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007.

Per agevolare la classificazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente comunicazione, si indicano di seguito due **nuovi codici dei “fenomeni”** che, a partire dal 31 marzo 2026, i destinatari valorizzano nella compilazione della segnalazione quando il sospetto rappresentato è connesso con agevolazioni o contratti pubblici.

PA1 - Abusi relativi all'accesso e/o all'utilizzo di agevolazioni pubbliche

PA2 - Abusi relativi a contratti pubblici

A partire dalla medesima data non si applica più lo schema rappresentativo di comportamenti anomali sui conti dedicati, emanato con comunicazione della UIF del 13 ottobre 2009, e non saranno più disponibili i codici dei fenomeni FI1 e FI2 inerenti, rispettivamente, a ipotesi di abuso finanziamenti pubblici e di utilizzo anomalo di conti dedicati.

I destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, porteranno la presente comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni anomale e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare un'efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.